MiBACT|MiBACT_DRM-CAL|23/11/2020|0000472-A - Allegato Utente 1 (A01)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

RINNOVO CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA E L'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO IBIS PER L'AMBIENTE ODV" PER LA GESTIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI NELLE AREE NATURALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CAPO COLONNA.

Excursus provvedimenti di tutela e di gestione

Il 21 maggio del 1990, con delibera n. 21, il Consiglio Comunale di Crotone approvò il progetto del Parco archeologico di Capo Colonna con una estensione di circa 58 ettari, per tutta la parte terminale del promontorio lacinio, che è la punta più orientale della Calabria ionica.
Al suo interno, nella parte nord orientale, insistono i resti dell'Heraion, già tutelati con vincolo diretto nel 1981, che sono ben visibili in quanto perimetrati dalle possenti mura del temenos. L'area sacra copre una superficie di circa 8 ettari (mq 77.000), mentre su altri 22 ettari si estende il vincolo indiretto posto a tutela della stessa.
Nei restanti ventotto ettari del promontorio é stato realizzato, come previsto in progetto, un grande museo archeologico di circa 3.000 mq e una serie di servizi di accoglienza e viabilità. Attorno al Museo, fino a lambire l'Heraion, è stato realizzato, come previsto in progetto, la rinaturalizzazione del promontorio mediante un nuovo impianto forestale a macchia mediterranea finalizzato a ricomporre paesaggisticamente l'Alsos, il bosco sacro, che caratterizzava nell'antico il Lacinio.

Gli aspetti naturalistici sia a mare che a terra hanno consentito di identificare maggiormente gli aspetti paesaggistici propri del promontorio.
Il 27 dicembre 1991 nel tratto di mare antistante il promontorio fino a Le Castella viene istituita l'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto". Di conseguenza tutti i tre lati del Parco archeologico lambiti dal mare confinano con l'area naturale protetta.

Il Comune di Crotone con successiva delibera di Giunta, n. 180 del 28/3/1997, trasferisce il progetto al Ministero per i beni culturali ed ambientali e per esso alla Soprintendenza archeologica della Calabria in quanto finanziato con Delibera C.I.P.E. del 12/7/1996.

Il 22 aprile del 2000, G.U.R.I. S.O. n. 65, il tratto costiero del promontorio per un perimetro di 9,5 km e una superficie di 28,74 ha, costituito perlopiù da scarpate e falesie a picco sul mare, viene identificato Sito di Importanza Comunitario (SIC), con la sigla IT9300101denominato Capo Colonne nell'elenco generale dei siti "Natura 2000", ai sensi della direttiva europea Habitat. Circa la metà di detta superficie (15 ha) ricade all'interno del Parco archeologico di Capo Colonna e una fascia di circa ml. 700 attraversa la zona a vincolo archeologico diretto. Le caratteristiche vegetazionali del SIC rilevate nel 2016 dalla Regione Calabria hanno consentito di suddividere l'intera superficie del sito natura 2000 nei seguenti habitat specifici: Vegetazione annua delle linee di deposito marine ha 3.17; Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici ha 8.93; Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose ha 0.29; Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) ha 13.25.

Il 24 marzo 2016 la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Calabria con decreto n. 56 dichiara l'intero promontorio di Capo Colonna di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del DLgs n. 42/2004 e, per effetto, tutelati ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo DLgs n. 42/2004. L'area del Parco archeologico viene più che raddoppiata in quanto ammonta a circa 145 ettari di superficie, compresi, ovviamente, la superficie del Parco archeologico. Da quest'ultima perimetrazione rimane fuori solo una piccola zona, a nord, del Sic Capo Colonne. L'intera area viene assoggettata a una specifica disciplina d'uso composta da cinque articoli riportati nello stesso decreto.

Con DM del 27 giugno 2017 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare designa tra le 128 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in Calabria anche il Sic Capo Colonne, IT9300101, assoggettandolo alle Misure di Conservazione previste dalla Regione Calabria con Delibera GR n. 543/2016.

La stessa Regione,come previsto dal DM, con delibera di GR del 10/08/2018 n. 378, designa l'AMP Capo Rizzuto Ente Gestore della ZSCCapo Colonne, IT9300101.

Sui precedenti rapporti e convenzioni

L'area interessata dalla Convenzione è stata acquisita dalla Soprintendenza archeologica della Calabria mediante immissione in possesso il 7/10/1999. In seguito, il 7/03/2002, in esecuzione del Decreto Prefettizio del 10/12/2001 di esproprio di aree per la realizzazione del Parco archeologico di Capo Colonna, la Soprintendenza ha redatto verbale di consistenza dei terreni relative alle particelle n. 70 e 161 del foglio 56 del Comune di Crotone di proprietà del sig. Di Letto Domenico. L'area di circa 2,5 ha (mq. 21.710 e mq. 1.720), è costituita da un terreno che dal pianoro degrada verso il mare a Nord del promontorio, oggetto da una parte dell'intervento di rinaturalizzazione previsto nel progetto del 1990 e, verso il mare, dalla Zona Speciale di Conservazione "Capo Colonne", ma ciò che caratterizza maggiormente questa parte del Parco archeologico è la presenza di un piccolo e significativo stagno. E' noto che la presenza di acqua, di zone umide, è un forte attrattore di fauna, avifauna e anfibi, e di specie vegetali.

Il Circolo Ibis, allora aderente a Legambiente, dal 2006, gestisce ininterrottamente questa zona naturale protetta prima nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e Legambiente Nazionale, prot. 9672 del 23/05/2006. Infatti il Circolo "Ibis" di Crotone ha inaugurato il 20/04/2007 il Laboratorio di educazione ambientale nel Parco archeologico di Capo Colonna nell'ambito della terza Campagna nazionale di Legambiente "Salvaltalia" per il recupero di aree a forte degrado ambientale e sociale, alla presenza del Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Francesco Forgione, e del Procuratore della Repubblica di Crotone, Francesco Tricoli.

All'interno di tale sito è stato realizzato un Laboratorio di educazione ambientale con:

- La creazione di un punto di osservazione naturalistica, in particolare degli uccelli selvatici nel loro habitat naturale (attività di birdwatching), con relativi percorsi di accesso per i disabili;
- La costruzione di un capanno prefabbricato in legno adiacente allo stagno da cui parte un percorso di accesso che consente ai visitatori, soprattutto studenti, di effettuare osservazioni e analisi sulla flora e la fauna acquatica;
- Applicazione misure di conservazione del SICCapo Colonne, IT9300101.

Numerosi sono stati i campi di volontariato, antincendio e di pulizia dell'area archeologica, svolti dal Circolo Ibis di Crotone già a partire dal 1993.

Il 31/08/2016, Rep. Convenzioni Italia n. 5 del MIBACT-PM-CAL, tra il Polo Museale della Calabria e l'Associazione Circolo Ibis Legambiente onlus, nella persona del presidente Cap. Girolamo Parretta, è stata sottoscritta nuovamente la convenzione per la gestione dell'Oasi di protezione naturale nell'area del Parco archeologico di Capo Colonna.

Sempre in quest'area nel 2017 è stata organizzata l'iniziativa "Spiagge e fondali puliti" in collaborazione con l'AMP, la Capitaneria di Porto di Crotone, Associazioni di Sub e cooperative pescatori.

Il 9 luglio 2018 è stato adeguato sia lo statuto che la nuova denominazione del Circolo alla legge di riforma del Terzo Settore. Tali intervenute modifiche sono state comunicate al Polo Museale Regionale.

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017) TRA LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA E L'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO IBIS PER L'AMBIENTE ODV" PER LA GESTIONE DI SERVIZI ECOSISTEMICI NELLE AREE NATURALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CAPO COLONNA

L'anno duemilaventi il mese di novembre il giorno 20 con la presente scrittura privata, la DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA (di seguito solo Direzione), con sede in via Gian Vincenzo Gravina n 2 87100 Cosenza, CF 98108420781, qui rappresentata dalla Direttrice, dott.ssa Antonella Cucciniello, domiciliata ai fini della presente presso la sede legale della Direzione, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del MiBACT e l'Associazione senza scopo di lucro denominate CIRCOLO IBIS PER L'AMBIENTE OdV (di seguito solo Associazione) con sede a Crotone in Piazza S. Veneranda 7, CF 91011880795 nella persona del legale rappresentate cap. Girolamo Parretta, nato a Catanzaro il 27/01/1977, CF PRRGLM77A27C352J, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.ii. e mm., Legge quadro sulle aree protette.

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le pubbliche amministrazioni ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dal comma 3 dell'articolo 14 della legge quadro sulle aree protette;
- l'art. 112, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dove i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- con il DPCM n. 171 del 29/08/20154 e con i successivi Decreti Ministeriali n. 43 e 44 del 23/01/2016, è stato istituito e regolamentato il Polo Museale della Calabria, e ne sono state definite le competenze amministrative e territoriali;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- la necessità da parte della Pubblica Amministrazione di meglio organizzare le aree pertinenti all'oasi localizzata all'ingresso della perimetrazione del Parco Archeologico di Capo Colonna (oggi denominata Oasi del Martin Pescatore) e di definirne la loro gestione, al fine di migliorare la fruizione del patrimonio culturale.

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "*convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*";
- l'articolo 2 dell'Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli enti del Terzo Settore operanti all'interno degli Istituti del MiBACT (29 maggio 2019), il quale stabilisce che "*L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare convenzioni o altre forme di partenariato deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte dell'amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, e assicurando l'alternanza degli affidamenti*";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale tra cui in modo specifico lo statuto dell'Associazione prevede:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali pericolosi;
c) perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
i) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
j) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
q) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
r) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- pur trattandosi di servizi per il pubblico previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 42/2004, gli stessi non sono stati oggetto di affidamento in quanto rivolti essenzialmente ad aspetti naturalistici;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati sulla "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all'ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura";
- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

Tutto quanto richiamato e premesso,
Direzione regionale musei Calabria ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse
Direzione ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente, nonché espressamente le due relazioni: excursus provvedimenti di tutela e di gestione e sui precedenti rapporti e convenzioni.

Articolo 2 – Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, la Direzione si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione dell'attività dettagliatamente descritta al successivo art. 4.

Articolo 3 – Finalità
La Direzione si avvale dell'attività dell'Associazione per la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione
L'Associazione si occuperà della gestione naturalistica dei terreni relativi alle particelle n. 70 e 161 del foglio catastale n. 56 del Comune di Crotone di proprietà demaniale e pertinenti il Parco archeologico di Capo Colonna, l'area di circa 2,5 ha (mq. 21.710 e mq. 1.720), è costituita da un terreno che dal pianoro degrada verso il mare a Nord del promontorio, oggetto da una parte dell'intervento di rinaturalizzazione previsto nel progetto del 1990 e, verso il mare, dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Capo Colonne"IT9300101, caratterizzata dalla presenza di un piccolo e significativo stagno, la gestione della ZSC è stata affidata dalla Regione Calabria con delibera di GR del 10/08/2018, n. 378, all'AMP Capo Rizzuto.
La gestione, estesa a tutte le aree naturali del Parco archeologico, dovrà consentire alla Direzione di fornire i cosiddetti servizi ecosistemici soprattutto alla comunità locale.
Nello specifico l'attività comporterà:

-funzionamento del Laboratorio di educazione ambientale quale punto di osservazione naturalistica, in particolare degli uccelli selvatici nel loro habitat naturale (attività di birdwatching), con relativi percorsi di accesso per i disabili;
- fruizione e manutenzione del capanno prefabbricato in legno, di proprietà dell'Associazione, adiacente allo stagno al fine di consentire ai visitatori, soprattutto studenti, di effettuare osservazioni e analisi sulla flora e la fauna acquatica;
- applicazione delle misure di conservazione del ZSCCapo Colonne, IT9300101, concordate e previste dall'Ente Gestore;
- monitoraggio per le specie individuate. Dall'analisi della letteratura scientifica e dei documenti tecnici, sarà messo a punto l'elenco di specie presenti e da ricercare (potenzialmente presenti). Saranno individuate quelle più idonee ad un censimento/monitoraggio da parte dei volontari, e quelle da utilizzare per campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Attraverso il coinvolgimento di esperti saranno messi a punto i protocolli per il censimento delle popolazioni delle specie target attraverso l'elaborazione di una scheda di campo, indicazioni metodologiche per la raccolta dei dati sulle popolazioni (numero di individui, estensione del popolamento, ecc.), individuazione delle aree di monitoraggio, periodicità e stagionalità dei rilevamenti, individuazione di fattori di pressione e minacce, organizzazione di una banca dati per la raccolta delle informazioni.
- formazione dei volontari. Saranno organizzati incontri con esperti e giornate in campo per formare i volontari sul riconoscimento delle specie target. Alcuni incontri saranno rivolti ad un pubblico più ampio, finalizzati alla sensibilizzazione ma anche al reclutamento di nuovi citizenscientists
- attività di monitoraggio. Le attività di monitoraggio si susseguiranno in base alla stagionalità delle specie target. Per le specie vegetali i censimenti saranno eseguiti nel periodo di massima fioritura. Per la fauna e l'avifauna saranno organizzati i punti di osservazione a seconda dell'ecologia di ciascuna specie e foto trappole. In base alle comunità ornitiche prese in considerazione, il monitoraggio potrà essere svolto secondo le seguenti metodologie:
  - metodo dell'ascolto senza limiti di distanza per le specie che nidificano in prossimità di corsi d'acqua;
  - metodo del conteggio e delle osservazioni dirette dai punti di osservazione.
- l'uso sostenibile e produttivo del bosco a macchia mediterranea quali l'apicoltura, la raccolta e la trasformazione di frutti del bosco (mirtillo, ecc.).
- ricerche e progetti di rinaturalizzazione ambientale (ginepro fenicio, ecc.).

Articolo 5 – Durata
La Direzione si avvale dell'Associazione, cui è affidata lo svolgimento di tale attività, per un anno con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico.
La Direzione e l'Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 6 – Controlli
La Direzione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dell'attività prestata dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

Articolo 7 – Responsabilità
L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tramite l'affiliazione del Circolo alla Federazione Italiana Escursionismo.
L'associazione, in relazione all'attività svolta negli ambienti concessi in uso, è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso nel territorio nazionale, visto ed approvato il Protocollo sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 elaborato dall'Associazione, sono a carico del Circolo Ibis l'obbligo e la responsabilità della gestione delle misure correlate al rischio di contagio Covid-19.

Articolo 8– Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la Direzione ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, la Direzione può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione vìoli leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Direzione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera della Direzione.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra la Direzione ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Direzione ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Direzione ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Direzione ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

Per la Direzione regionale musei Calabria
Il Direttore

dott.ssa Antonella Cucciniello

Firmato digitalmente da
ANTONELLA CUCCINIELLO
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Per l'Associazione Circolo Ibis per l'Ambiente OdV
Il Presidente

cap. Girolamo Parretta